

CAMERA DEI DEPUTATI N. 567

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FINCATO, CRISTONI

Presentata il 3 luglio 1987

Regolamentazione del servizio civile alternativo al servizio di leva

ONOREVOLI COLLEGHI! — Alcune riflessioni sull'attuale situazione (che è di stallo) circa la legge sull'obiezione di coscienza vengono stimulate dalla risoluzione — recentemente approvata a larghissima maggioranza — adottata dal Parlamento europeo. Questa risoluzione, valutata con soddisfazione dai democratici e dalla sinistra europea (oltre che dagli stessi obiettori) ci impegna maggiormente, come partito socialista italiano, perché anche l'Italia abbia una normativa adeguata al problema ed in sintonia con la gran parte dei paesi civili.

Va ancora sottolineato un paradosso: se l'approvazione, nel nostro paese, non dovesse essere raggiunta — magari solo per ragioni di tempo, per motivazioni non politiche ma di organizzazione dei lavori — c'è il rischio che siano puniti, a livello di opinione pubblica, coloro che più di altri (e i socialisti sono senza dub-

bio tra questi) hanno dibattuto, stimolato, approfondito il tema. Va ricordato, a questo punto che la proposta di riforma della legge può avere un impulso dall'esame della sotto commissione difesa del Senato.

Il Parlamento italiano, che ha operato le proprie scelte positive sul divorzio e sull'interruzione di gravidanza, altrettanto deve tornare a decidere in merito al rispetto di un diritto soggettivo che è scelta di coscienza e, nel tempo stesso, scelta di società.

È comunque utile dissociare questa delicata questione da altre, che le sono connesse, come la sicurezza, l'esigenza della difesa nazionale, i principi ispiratori del movimento pacifista.

Non vi è dunque nessun invito alla mobilitazione né ad alcun patriottismo malcompreso, né si invita all'assenza e alla discussione: l'obietto si delinea

come un protagonista, che non è né un anormale, né un codardo, né un egoista. È necessario riconoscere a colui che obietta il rispetto che si ha verso tutti gli altri diritti, infatti la decisione passa tra gli Stati democratici che possono decidere su questi argomenti e Stati totalitari che impediscono ogni forma di obiezione.

Compiuto un doveroso riferimento ai diritti fondamentali di libertà di pensiero, di coscienza e di religione, si deve affermare che un servizio di sostituzione non può essere considerato come una sanzione e va organizzato nel rispetto della dignità della persona interessata e per il bene della collettività, specie in campo sociale e in quello dell'aiuto e della cooperazione allo sviluppo.

La legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza ha ormai fatto il suo tempo: sono infatti numerose le incongruenze, le disfunzioni, le contraddizioni che richiedono la revisione.

Tale legge, peraltro, contiene un concetto di per sé errato quando consenta l'obiezione di coscienza nell'ambito di un concetto di tolleranza e di « concessione » che contrasta decisamente con il vero senso da attribuirle: quello del diritto personale alla scelta.

Questa situazione è stata determinata da condizionamenti storici, politici, ideologici e da timori di strumentalizzazione, che non hanno consentito di accettare il principio dell'obiezione di coscienza nel suo significato sociale e civile più vero: sicché, come conseguenza, è stata resa impossibile l'individuazione dei campi e le modalità di attuazione del servizio civile sostitutivo.

Proprio per i mutamenti profondi che sono avvenuti, mentre sono evidenti nuovi bisogni e nuove volontà di partecipazione e possibilità di volontariato, oggi è possibile individuare uno specifico ambito per un servizio civile alternativo non di minore valore, utilità sociale ma solo di qualità differente.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Gli obbligati al servizio di leva hanno diritto di essere ammessi al servizio civile alternativo nei modi previsti dalla presente legge.

2. Non sono comunque ammessi a prestare il servizio civile alternativo coloro che:

a) sono stati condannati per reati che si consumano mediante l'uso delle armi e per porto abusivo di armi;

b) sono titolari, al momento della presentazione della domanda, di licenze o autorizzazioni indicate, rispettivamente, negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

c) sono titolari, al momento della presentazione della domanda, di licenze di fabbricazione o commercio di armi e munizioni.

ART. 2.

1. I giovani che intendono valersi del diritto di cui al comma 1 dell'articolo 1 devono presentare domanda al competente consiglio di leva entro sessanta giorni dall'arruolamento.

2. Gli abili ed arruolati ammessi al ritardo o al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, che non avessero presentato domanda nei termini stabiliti dal comma 1, possono produrla ai competenti consigli di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle armi.

3. Nel bando di chiamata alla leva deve essere fatta esplicita menzione del diritto a prestare il servizio civile alternativo.

4. Insieme con il precetto per la visita di leva è inviato all'interessato un opuscolo, redatto dal Ministero della difesa d'intesa con la Commissione nazionale per il servizio civile alternativo, contenente le informazioni per la dispensa e l'esonero dal servizio militare di leva e per l'ammissione al servizio civile alternativo.

ART. 3.

1. Il Ministro della difesa ammette con proprio decreto i giovani di cui all'articolo 2 al servizio civile alternativo entro tre mesi dalla presentazione della domanda di ammissione al servizio civile alternativo. L'inosservanza del termine comporta l'accoglimento della domanda.

2. Il Ministro della difesa può respingere, con proprio decreto motivato, la domanda di ammissione al servizio civile alternativo solo in presenza delle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 1.

3. Il Ministro della difesa invia il decreto di accoglimento della domanda all'interessato ed alla Commissione nazionale per il servizio civile alternativo di cui all'articolo 7.

4. Contro il decreto di rigetto della domanda è possibile esperire ricorso giurisdizionale.

ART. 4.

1. Gli ammessi al servizio civile alternativo prestano il loro servizio per un periodo superiore di tre mesi alla durata del servizio di leva al quale sarebbero stati tenuti e possono ottenere il rinvio di tale servizio negli stessi casi in cui è possibile il rinvio del servizio di leva.

2. I non ammessi al servizio civile alternativo sono tenuti a prestare il servizio militare solo dopo decisione definitiva del ricorso in sede giurisdizionale.

ART. 5.

1. Il servizio civile alternativo è svolto presso enti pubblici, enti locali, enti o

associazioni private, convenzionati con la Commissione nazionale per il servizio civile alternativo, operanti, in particolare, nei seguenti settori: assistenza, istruzione, animazione culturale, salvaguardia ed incremento del patrimonio agricolo e forestale, difesa e conservazione del patrimonio artistico e ambientale, protezione civile, ricerche sulla pace ed il disarmo.

ART. 6.

1. L'opera prestata nel servizio civile alternativo non può:

- a) avere fini di lucro;
- b) essere sostitutiva dell'attività del personale, non in servizio, previsto nell'organico dell'ente presso il quale si svolge il servizio civile alternativo;
- c) essere sostitutiva dell'opera dei lavoratori che stiano esercitando il diritto di sciopero;
- d) essere sostitutiva dell'opera dei lavoratori iscritti negli elenchi compilati in base alle vigenti leggi per l'avviamento al lavoro;
- e) consistere in attività che abbiano relazione con la produzione di materiale impiegabile a scopi bellici.

ART. 7.

1. È istituita la Commissione nazionale per il servizio civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e composta:

- a) dai rappresentanti dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, per i beni culturali e ambientali, dell'agricoltura e foreste, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, dell'ambiente nonché dai rappresentanti del Ministro per il coordinamento della protezione civile;
- b) da un rappresentante delle province, nominato dall'UPI ogni tre anni;

c) da tre rappresentanti dei comuni e comunità montane nominati dall'ANCI ogni tre anni;

d) da tre rappresentanti dei giovani che prestano servizio civile alternativo, eletti ogni anno;

e) da tre rappresentanti degli enti e associazioni privati convenzionati, eletti ogni tre anni da tutti gli enti convenzionati;

f) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali, nominati ogni tre anni dalle tre organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

ART. 8.

1. La Commissione nazionale per il servizio civile alternativo svolge le seguenti funzioni:

a) tiene il registro pubblico degli ammessi al servizio civile alternativo;

b) destina gli ammessi al servizio civile alternativo entro 60 giorni dalla ricezione del decreto di accoglimento della domanda, presso gli enti convenzionati, con priorità per gli enti locali, e gli enti pubblici, secondo le loro richieste di convenzione, tenendo conto delle preferenze indicate dall'interessato nella domanda di servizio civile alternativo;

c) provvede al trasferimento dell'ammesso al servizio civile alternativo da un ente convenzionato ad un altro, dietro domanda e per giustificati motivi;

d) dispone la decadenza dal servizio civile alternativo ai sensi dell'articolo 13;

e) procede alla stipulazione di apposite convenzioni con gli enti locali, gli enti pubblici, gli enti ed associazioni privati, di cui all'articolo 5, che facciano richiesta di impiegare i giovani ammessi al servizio civile alternativo;

f) scioglie le convenzioni di cui alla lettera e) nei casi di violazione dell'articolo 6:

g) presenta, entro il mese di marzo di ogni anno, una relazione al Parlamento sull'attuazione della presente legge e sulla gestione del servizio civile alternativo.

ART. 9.

1. Gli enti pubblici o privati e le associazioni di cui all'articolo 5 organizzano corsi di preparazione al servizio civile alternativo, della durata di trenta giorni, per coloro che prestano il servizio civile alternativo presso i medesimi enti o associazioni.

ART. 10.

1. Coloro che prestano il servizio civile alternativo sono equiparati, ai soli effetti del trattamento economico, a coloro che prestano il servizio militare di leva in qualità di soldati e godono dei permessi e delle licenze, dispense, facilitazioni e riduzioni previste per questi ultimi e della conservazione del posto di lavoro.

2. Il trattamento economico è a carico del fondo per il servizio civile alternativo di cui all'articolo 18.

3. Il trattamento di vitto e alloggio viene assicurato dall'ente presso cui viene prestato il servizio civile alternativo ed è rimborsato a carico del Fondo per il servizio civile alternativo secondo quanto previsto dalla convenzione con la Commissione nazionale per il servizio civile alternativo.

ART. 11.

1. Coloro che prestano il servizio civile alternativo non possono assumere impieghi pubblici o privati ed intraprendere attività professionali.

2. I trasgressori decadono dal servizio civile alternativo.

3. Per coloro che già svolgono le attività e le funzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni valevoli per i giovani che prestano il servizio militare di leva.

4. L'ammesso al servizio civile alternativo deve rispettare lo statuto o il regolamento interno dell'ente in cui presta il servizio ed in caso di inadempienza è soggetto alle sanzioni disciplinari in esso previste.

5. In caso di ripetute inadempienze, il responsabile dell'ente invia adeguata documentazione alla Commissione nazionale per il servizio civile alternativo, che nei casi più gravi può decretare la decadenza con la procedura di cui all'articolo 13.

ART. 12.

1. Agli ammessi al servizio civile alternativo è permanentemente vietato detenere ed usare armi e munizioni indicate, rispettivamente negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1938, n. 773, nonché fabbricare e commerciare, anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni predette.

2. È fatto divieto all'autorità di pubblica sicurezza di rilasciare o rinnovare ai medesimi alcuna autorizzazione relativa all'esercizio delle attività di cui al comma 1.

3. Chi trasgredisce ai divieti di cui al comma 1 è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000.

4. Se la trasgressione al divieto di cui al comma 1 è operata da chi presta il servizio civile alternativo, si applica, oltre le sanzioni di cui al comma 3, anche la decadenza dal servizio civile alternativo.

ART. 13.

1. Decade dal servizio civile alternativo:

a) chi viene rinviato a giudizio per reati contro persone;

b) chi omette, senza giustificato motivo, di presentarsi entro 15 giorni al-

l'ente o associazione convenzionato presso il quale è destinato;

c) chi si assenta, senza giustificato motivo, per più di cinque giorni dall'ente o associazione presso il quale presta il servizio civile alternativo;

d) chi contravviene alle disposizioni degli articoli 11 e 12 della presente legge.

2. Il provvedimento di decadenza è adottato dalla Commissione nazionale per il servizio civile alternativo, con decreto motivato contro il quale è possibile esprimere ricorso giurisdizionale.

3. La Commissione nazionale per il servizio civile alternativo, prima di adottare il provvedimento di decadenza, deve ascoltare l'interessato, che può farsi assistere da un difensore di propria fiducia.

4. La decadenza dal servizio civile alternativo comporta l'obbligo di prestare il servizio militare per il rimanente periodo dopo la decisione definitiva del ricorso.

ART. 14.

1. La Commissione nazionale per il servizio civile alternativo comunica al Ministero della difesa l'avvenuto espletamento del servizio civile alternativo da parte dell'interessato.

2. I competenti organi di leva provvedono a porre l'interessato in congedo illimitato dandogliene tempestivamente comunicazione.

ART. 15.

1. In tempo di guerra gli ammessi al servizio civile alternativo possono essere assegnati se necessario ai servizi di protezione civile non militarizzata o ai servizi sanitari.

ART. 16.

1. Il giovane ammesso al servizio civile alternativo che rifiuta di iniziare il

servizio è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino a due anni.

2. Alla stessa pena soggiace, sempre che il fatto non costituisca più grave reato chiunque, al di fuori dei casi di ammissione al servizio civile alternativo, rifiuta, in tempo di pace, il servizio militare di leva adducendo motivi di coscienza.

3. Il giovane ammesso al servizio civile alternativo che rifiuta di continuarlo è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino ad un anno.

4. L'espiazione della pena esonera dal servizio di leva.

5. L'imputato o il condannato possono fare domanda di essere nuovamente assegnati, nel caso di cui ai commi 1 e 2, o di essere ammessi, nel caso di cui al comma 2, al servizio civile alternativo. Il tempo trascorso in stato di detenzione è computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio civile alternativo.

6. L'imputato o il condannato ai sensi del comma 2 possono fare domanda di essere nuovamente arruolati nelle Forze armate. Il tempo trascorso in stato di detenzione è computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare di leva al quale l'interessato è tenuto. Sulle domande decide il Ministro della difesa.

ART. 17.

1. Per i reati previsti dalla presente legge è competente l'autorità giudiziaria ordinaria.

ART. 18.

1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il servizio civile alternativo, che assorbe il capitolo 1403 del bilancio del Ministero della difesa.

2. Lo stanziamento di tale Fondo è di ammontare pari al costo annuo di un soldato di leva, moltiplicato per il numero di giovani ammessi al servizio civile alternativo.

ART. 19.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede all'emanazione delle norme regolamentari necessarie per la sua attuazione, acquisito il parere della Commissione nazionale per il servizio civile alternativo.

ART. 20.

1. Le domande di ammissione al servizio civile alternativo ancora in attesa di definizione al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono istruite ai sensi della legge stessa.

ART. 21.

1. Le convenzioni in atto tra il Ministero della difesa e gli enti e le organizzazioni e corpi di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, passano alla competenza della Commissione nazionale per il servizio civile alternativo.

ART. 22.

1. La presente legge abroga la legge 15 dicembre 1972, n. 772, modificata dalla legge 24 dicembre 1974, n. 695, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

2. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977, n. 1139, resta in vigore per le parti non incompatibili con la presente legge fino al termine di sei mesi previsto nell'articolo 19.